REGOLAMENTO (CE) N. 1591/95 DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1995

recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati in alcuni prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli [1], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1032/95 della Commissione [2], in particolare l'articolo 13, paragrafo 8, l'articolo 14, paragrafo 5 e l'articolo 14 bis, paragrafo 7,

considerando che, conformemente all'articolo 13, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 426/86, la concessione di qualsiasi restituzione è soggetta alla presentazione di un titolo di esportazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione [3], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1199/95 [4], ha fissato le modalità d'applicazione del regime di titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata per i prodotti agricoli ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione [5], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 836/95 [6], ha stabilito la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione ;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3665/87 della Commissione [7], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 331/95 [8], ha fissato le modalità comuni d'applicazione del regime delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli ; che dette modalità vanno integrate da modalità specifiche per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli ;

considerando che, a norma dell'articolo 13, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 426/86, le restituzioni devono essere fissate tenendo conto dei limiti derivanti dagli accordi conclusi conformemente all'articolo 228 del trattato ;

considerando che, in tale prospettiva e allo scopo di evitare distorsioni di concorrenza, è opportuno uniformare il regime relativo alla concessione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio incorporati nei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli al regime relativo alla concessione delle restituzioni all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio definito dal regolamento (CE) n. 1518/95 della Commissione, del 29 giugno 1995, recante modalità d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1418/76 e (CEE) n. 1766/92 riguardo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/95 che stabilisce modalità particolari di applicazione del regime dei titoli d'importazione e di esportazione nel settore dei cereali e del riso [9] ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Può essere concessa una restituzione all'esportazione per il glucosio e lo sciroppo di glucosio dei codici NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99 e 1702 40 90, incorporati nei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 426/86.

Articolo 2

Ai prodotti di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1518/95.

La concessione di una restituzione a norma del regolamento in parola esclude la concessione di una restituzione a norma del regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione [10], recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 1995.

[1] GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1.
[2] GU n. L 105 del 9. 5. 1995, pag. 3.
[3] GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.
[4] GU n. L 119 del 30. 5. 1995, pag. 4.
[5] GU n. L 366 del 24. 12. 1987, pag. 1.
[6] GU n. L 88 del 21. 4. 1995, pag. 1.
[7] GU n. L 351 del 14. 12. 1987, pag. 1.
[8] GU n. L 38 del 18. 2. 1995, pag. 1.
[9] GU n. L 147 del 30. 6. 1995, pag. 55.
[10] GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 28.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1995.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione